



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06 SET. 2018
Prot. 114575 Tit. I Cl. 13
Rep. Decreti n°. 3396

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania ed in particolare l'art.15, comma 2;
- visti gli artt. 50 bis e segg. del vigente Regolamento elettorale di Ateneo inerenti l'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di dipartimento e di Struttura didattica speciale;
- visto il D.R. del 25 luglio 2016, n. 2470, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai rispettivi Consigli di Dipartimento e di Struttura didattica speciale dell'Ateneo, per il biennio 2016/2018;
- atteso che il prossimo 31 ottobre 2018 scadrà il mandato delle suddette rappresentanze e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il biennio 2018/2020;
- visto il verbale della Consulta degli studenti del 21 agosto 2018 con il quale, al fine di garantire una più ampia partecipazione al voto, è stato proposto di indire le elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in seno agli organi collegiali di Ateneo nei giorni 23 e 24 ottobre 2018, atteso che l'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico è previsto per la seconda decade del mese di ottobre;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART. 1 (votazioni)

Sono indette nei giorni **23 e 24 ottobre 2018** le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di Dipartimento e di Struttura didattica speciale, per il biennio 2018/2020, così come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO	Rappresentanti da eleggere
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE	14
CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE	13
ECONOMIA E IMPRESA	10
FISICA E ASTRONOMIA	10
GIURISPRUDENZA	12
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA	17
INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA	11
MATEMATICA E INFORMATICA	12

DIPARTIMENTO	Rappresentanti da eleggere
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	10
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI	9
SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE	13
SCIENZE CHIMICHE	8
SCIENZE DEL FARMACO	9
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	8
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE "G. F. INGRASSIA"	10
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	12
SCIENZE UMANISTICHE	21
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA	6
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	3

Le operazioni elettorali avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 23 e 24 ottobre 2018.

ART. 2
(seggi elettorali)

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

ART. 3
(elettorato)

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o Struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o Struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.



ART. 4
(elenchi)

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, con l'indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, e comunque non oltre **il 23 settembre 2018**, all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

ART. 5
Rappresentanza degli studenti
(liste e candidature)

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 28 settembre 2018**. Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il Regolamento elettorale in premessa citato prevede che:

- le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale;
- ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla;
- non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza;
- le liste dei candidati degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto;
- le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata per accettazione da parte dello stesso stesso;
- ogni studente può presentare una sola lista;
- le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato, il dipartimento di appartenenza e il numero di matricola universitaria;
- sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati;
- ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- l'ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
- le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, **entro il 15 ottobre 2018**;
- avverso l'esclusione dalle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista, la quale si pronuncerà nelle 24 ore successive;
- i responsabili di lista devono comunicare all'Ufficio Elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista che possono assistere allo scrutinio, nel numero massimo di uno per seggio, **entro le ore 12.00 del 19 ottobre 2018**.

Il logo che identifica la lista può essere inoltrato all'Ufficio elettorale anche a mezzo posta elettronica, entro e non oltre l'8 ottobre 2018, all'indirizzo email: aagg@unict.it.



ART. 6
Rappresentanza dei dottorandi di ricerca
(candidature)

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 28 settembre 2018**. Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'Albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni **e comunque non oltre il 15 ottobre 2018**.

ART. 7
(scrutatori)

Per le funzioni di scrutatore, tutti gli studenti interessati aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio elettorale non oltre quindici giorni prima della data fissata per le elezioni e comunque **entro le ore 12.00 dell'8 ottobre 2018**; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori (effettivi e supplenti) verrà effettuata dall'ufficio elettorale, in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; con successivo avviso saranno resi noti il luogo, la data e l'ora.

ART. 8
(operazioni di voto e di scrutinio)

Nei giorni fissati e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'art.1, l'elettore si presenta al seggio munito di valido documento di identità, provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, (*carta di identità, passaporto, patente di guida*) e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità e dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti.

Il presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante le schede elettorali.

L'elettore, effettuata la votazione, ripiega accuratamente le schede, le restituisce al presidente o ad uno dei componenti del seggio che le inserisce, in presenza dell'elettore, nell'apposita urna sigillata, dopodiché appone la firma sull'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.



Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti, ogni elettore, utilizzando matite copiative messe a disposizione dal seggio, dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata, esprimendo una sola preferenza nell'ambito della stessa. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

Per le elezioni delle rappresentanze dei dottorandi di ricerca, ogni elettore, utilizzando matite copiative messe a disposizione dal seggio, può esprimere una sola preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al nominativo del candidato prescelto, riportato nella relativa scheda elettorale.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte, prive di bollo o non vidimate dal presidente o dal segretario del seggio;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta;
- d) che rechino più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato.

In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale.

Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore; due rappresentanti verranno eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno presentato la candidatura.

Nei dipartimenti a cui non afferiscono corsi di dottorato di ricerca, la rappresentanza verrà attribuita alla componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Nei dipartimenti in cui gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca siano in numero pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere non si procede ad elezioni, in quanto la rappresentanza verrà attribuita di diritto


La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno **25 ottobre 2018 con inizio alle ore 9.00.**

ART. 9 (attività didattica)

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati.

Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.



ART. 10
(commissione elettorale)

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- a) un docente, che la presiede;
- b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
- c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e la propaganda elettorale, sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide, in contraddittorio, nei successivi 15 giorni.

ART.11
(norme finali)


Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti, dell'Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio, (vligrest@unict.it – ac.arit@unict.it – tel. 095 7307388), al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo sul sito web dell'Università di Catania.

Catania, 06 SET, 2018

IL RETTORE
(Francesco Basile)
IL PRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lio



vl/ca
